



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE,
PEDICA, CAFORIO, CARLINO e DE TONI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009

Disposizioni per il sostegno dell’innovazione e della ricerca delle piccole e medie imprese (PMI), nonché delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e PMI

ONOREVOLI SENATORI. - L'innovazione e la ricerca sono ormai universalmente riconosciute come la forza trainante della crescita economica che aggiunge valore alla nostra economia, consentendoci di migliorare la qualità del lavoro e della vita.

Il continuo mutamento delle richieste del mercato e la sempre più pressante competizione internazionale, costringono le piccole e medie imprese del nostro Paese a sviluppare strategie di innovazione continua, necessarie per poter emergere e garantire nel tempo il proprio posizionamento competitivo.

Più elevato è il livello qualitativo ed il contenuto innovativo dei prodotti e dei servizi delle imprese, maggiore è la capacità di poter accogliere le sfide internazionali e migliorare le prospettive di crescita.

Innovare significa principalmente modificare uno stato di cose, introducendo un processo di miglioramento continuo attraverso l'iniezione di nuove idee, metodi e tecnologie. Il tema della competitività, del resto, è uno dei temi cruciali del dibattito di politica industriale in Italia.

Negli anni passati la competitività del nostro Paese è stata supportata da politiche fiscali e monetarie che, purtroppo, non si sono rivelate idonee ad affrontare le difficoltà derivati dalle attuali costrizioni della finanza pubblica, che hanno progressivamente aggravato la capacità di investimento delle piccole e medie imprese.

Partendo da questo sfondo, il presente disegno di legge intende proporre tre livelli di azione possibili per una politica della competitività basata sull'innovazione e la ricerca tesi:

a) all'istituzione di un fondo nazionale per lo sviluppo dell'innovazione e della ri-

cerca a favore delle piccole e medie imprese con una dotazione annua di 500 milioni di euro;

b) al riconoscimento di un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese che investono direttamente nelle attività di ricerca industriale;

c) alla previsione di una delega al Governo volta alla promozione dello sviluppo della cooperazione strategica tra università e piccole e medie imprese.

L'articolo 1 del disegno di legge istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo nazionale per lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 giugno 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, con una dotazione annua pari a 500 milioni di euro. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ed alla ripartizione del fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con tale decreto sono inoltre determinate le modalità di accesso al fondo da parte delle piccole e medie imprese interessate. Si prevede inoltre che le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscano ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e procedano al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi. Inoltre le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo. In particolare tale fondo persegue la specifica finalità di sostenere il finanziamento di proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico attraverso l'erogazione di un contributo pari al 50 per cento della spesa complessiva dell'investimento, comprensiva del costo degli studi di fattibilità, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento e infine della direzione dei lavori. Il contributo è concesso a seguito della valutazione e della selezione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descriva:

1) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;

2) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

3) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;

4) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

L'articolo 1 prevede infine che il Ministero dello sviluppo economico provveda al controllo ed al monitoraggio degli interventi del fondo, al fine di verificarne lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle piccole e medie imprese ammesse agli interventi.

L'articolo 2 prevede, al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca indu-

striale effettuati dalle piccole e medie imprese, il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento dell'investimento complessivo sostenuto. Per investimenti in laboratori di ricerca industriale il presente disegno di legge intende:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

L'articolo 2 prevede inoltre che il credito d'imposta sia riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e sia determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta. Infine, l'articolo in commento prevede che le disposizioni contenute nel medesimo articolo 2 si applichino agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle norme contenute nel presente disegno di legge.

L'articolo 3 prevede che, allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università (COM(2006)208-COM(2009)158), il Governo sia delegato ad adottare, nel ri-

spetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra università e piccole e medie imprese;

b) individuazione di programmi tesi a costituire forme di cooperazione o partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;

c) sostegno dei programmi di cooperazione tra università e piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;

d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra università e piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

e) costituzione di strutture e forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese;

f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra università e realtà imprenditoriale.

I decreti legislativi in commento sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Si prevede inoltre che, decorso tale termine, i decreti legislativi possano essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica

ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative di tali decreti legislativi possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. L'attuazione delle disposizioni dell'articolo in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sempre con riferimento al comma 3, si segnala che in data 2 aprile 2009 la Commissione europea ha presentato una comunicazione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il *forum* dell'Unione Europea su dialogo università e imprese (COM(2009)158). Dal febbraio 2008, lo sviluppo di partenariati strutturati tra università e imprese è promosso da un *forum* costituito in accordo con le indicazioni espresse nel 2006 dalla Commissione con la comunicazione sulla modernizzazione delle università. La Commissione intende approfondire il dialogo tra imprese e università, individuando alcuni temi fondamentali come i partenariati per lo sviluppo regionale e i partenariati con le piccole e medie imprese; la diversificazione dei metodi di apprendimento e il ravvicinamento tra diversi tipi di insegnamento superiore; l'assicurazione della qualità come strumento di sostegno della cooperazione tra le università e le imprese; l'apertura ai partecipanti esterni all'Unione europea.

L'articolo 4 reca la copertura finanziaria prevedendo per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 e 2 si provveda mediante le maggiori entrate tributarie derivanti dall'aumento di un punto percentuale dell'addizionale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per il settore energetico, da una limitazione della deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES per banche e assicurazioni e da una limitazione del margine di svalutazione dei crediti e accantonamenti rischi sui crediti.

L'articolo 5, infine, contiene la clausola di entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca a favore delle piccole e medie imprese)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'innovazione e della ricerca a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione, del 6 giugno 2003, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua pari a 500 milioni di euro.

2. Il fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla ripartizione del Fondo provvede entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con tale decreto sono altresì determinate le modalità di accesso al fondo da parte delle piccole e medie imprese interessate.

3. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono ogni tre anni, sentiti gli enti locali, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati, ai sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle

risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi.

4. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del fondo, nonché di interventi non finanziati dallo stesso fondo.

5. Il fondo persegue la specifica finalità di sostenere il finanziamento di proposte progettuali di ricerca ad alto contenuto tecnologico attraverso l'erogazione di un contributo pari al 50 per cento della spesa complessiva dell'investimento comprensiva del costo:

- a) degli studi di fattibilità;
- b) della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento;
- c) della direzione dei lavori.

6. Il contributo di cui al comma 4 è concesso a seguito della valutazione e della selezione delle proposte progettuali corredate da una relazione tecnica che descrive:

- a) gli obiettivi generali della proposta progettuale, il vantaggio economico atteso e le implicazioni commerciali;
- b) la fattibilità del progetto sotto il profilo tecnico-scientifico e finanziario, in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- c) l'adeguatezza scientifica, culturale, tecnica e organizzativa dei proponenti e delle unità tecnico operative partecipanti, nonché delle strutture disponibili per lo sviluppo del progetto;
- d) la congruità del finanziamento richiesto rispetto alla proposta progettuale.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede al controllo ed al monitoraggio degli interventi del fondo al fine di verificare lo stato di attuazione sulla base dei dati e delle informazioni fornite dalle piccole e medie imprese ammesse agli interventi.

Art. 2.

*(Investimenti in laboratori
di ricerca industriale)*

1. Al fine di favorire gli investimenti in laboratori di ricerca industriale effettuati dalle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con esclusione delle imprese che hanno ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento corrispondente al costo dell'investimento complessivo sostenuto.

2. Ai fini della presente legge, per investimenti in laboratori di ricerca industriale si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di *know-how*, di diritti di licenza;

e) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

f) gli altri costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta ed è

indicato nella relativa dichiarazione dei redditi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Delega al Governo per lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo della cooperazione strategica tra università e piccole e medie imprese, in conformità con le indicazioni espresse dalla Commissione europea nelle comunicazioni sulla modernizzazione delle università (COM(2006)208 definitivo del 10 maggio 2006 e COM(2009)158 definitivo del 2 aprile 2009), il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di azioni volte a promuovere la modernizzazione delle università italiane attraverso la cooperazione strategica tra università e piccole e medie imprese;

b) individuazione di programmi tesi a costituire forme di cooperazione o partenariato strutturato tra università e piccole e medie imprese per l'organizzazione dei cicli di istruzione;

c) sostegno dei programmi di cooperazione tra università e piccole e medie imprese già esistenti in materia di istruzione e formazione;

d) individuazione di azioni volte a realizzare una concreta sinergia tra università e piccole e medie imprese nella partecipazione a programmi di ricerca comunitari ed internazionali;

e) costituzione di strutture e forme di partecipazione alla ricerca che rispondano in modo adeguato alle necessità indotte dalla cooperazione o parternariato strutturato tra università e piccole e imprese;

f) creazione di apposite sezioni all'interno delle università italiane dedicate allo sviluppo delle tecnologie nelle piccole e medie imprese che svolgano un ruolo di raccordo tra università e realtà imprenditoriale.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009 per il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché, dagli oneri derivanti dal-

l'articolo 2, valutato in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) all'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;

b) all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, le parole: «96 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore entro due mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

